

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato italiane Spa, nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario »	224
---	-----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	224
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	224
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	233
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	252
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 luglio 2014.

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato italiane Spa, nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 15.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che i deputati Emiliano Minnucci e Anna Maria Carloni, appartenenti al gruppo Partito Democratico, sono entrati a far parte della Commissione. Ha invece cessato di far parte della Commissione il deputato Michele Ragosta, appartenente al medesimo gruppo.

Comunica inoltre che i deputati Alessandra Moretti e Massimo Paolucci, appartenenti al gruppo Partito Democratico, eletti parlamentari europei, hanno cessato dal mandato parlamentare nazionale.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, entro il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato già per il 25 giugno 2014, sono state presentate oltre un centinaio di proposte emendative (*vedi allegato 1*). Invita quindi a procedere all'espressione dei pareri sui singoli emendamenti presentati.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Nardi 1.1, che inserisce il concerto sugli schemi di decreto legislativo del Ministero della salute. Osserva che si tratta di un aggravio procedurale, dal momento che la disposizione già prevede in generale il concerto di tutti i Ministri interessati per i profili di competenza.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Nardi 1.1.

Martina NARDI (Misto) ritira l'emendamento a propria firma 1.1.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Nardi 2.1, purché venga riformulato in modo identico agli emendamenti Garofalo 2.4 e Bergamini 2.5. Osserva, in proposito, che il riferimento all'utenza vulnerabile è specificato nella lettera *d*) del comma in esame, per cui si propone la riformulazione identica agli emendamenti 2.4 e 2.5 che si riferiscono a tale lettera.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Nardi 2.1.

Martina NARDI (Misto) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 2.1 proposta dal relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la Commissione procederà alla votazione dell'emendamento Nardi 2.1, come riformulato, contestualmente con gli emendamenti Garofalo 2.4 e Bergamini 2.5.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede che venga accantonato l'emendamento Nardi 2.2, al fine di predisporre una riformulazione riferita al numero 6) della lettera *d*).

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Nardi 2.2.

Martina NARDI (Misto) condivide la richiesta di accantonamento proposta dal relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Nardi 2.2.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede che venga accantonato l'emendamento Catalano 2.3, al fine di valutare la possibilità di predisporre una riformulazione che affronti il tema della disponibilità dei dati in formato aperto e del documento unico che sono proposti anche da altri emendamenti.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Catalano 2.3.

Paolo COPPOLA (PD) chiede di sottoscrivere l'emendamento Catalano 2.3.

Ivan CATALANO (Misto) condivide la richiesta di accantonamento formulata dal relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Catalano 2.3.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Garofalo 2.4 e Bergamini 2.5, che precisano, a titolo semplificativo le tipologie comprese nella categoria dell'utenza vulnerabile. Ribadisce, inoltre, il parere favorevole sull'emendamento Nardi 2.1 riformulato in un testo identico ai due emendamenti in votazione.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sugli identici emendamenti Garofalo 2.4, Bergamini 2.5 e Nardi 2.1, nel testo riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Nardi 2.1, nel testo riformulato, Garofalo 2.4 e Bergamini 2.5. (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.6. Osserva che la riduzione dei limiti di velocità, con particolare riferimento alle aree urbane, rappresenta uno strumento per la tutela dell'utenza vulnerabile.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Baldelli 2.6.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.6. e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, riguardo all'emendamento Caparini 2.7, che prevede l'introduzione di segnalazioni acustiche e tattili a favore dei soggetti portatori di *handicap*, nel dividerne la finalità ricorda che la questione era emersa anche in Comitato ristretto, ma che occorre verificare che tale emendamento non comporti oneri finanziari e che, per quanto riguarda la collocazione di tali previsioni, non sia più opportuno inserirle in sede di regolamento, piuttosto che nella delega. Chiede pertanto che venga accantonato, al fine di valutare la possibilità di una riformulazione.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Caparini 2.7.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, concorda con la richiesta di accantonamento del relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Caparini 2.7.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Baldelli 2.8 e 2.9, finalizzati ad evitare che la segnaletica di riduzione della velocità non sia troppo vicina agli strumenti di rilevamento automatico della velocità. Ritiene che la questione possa essere più opportunamente affrontata in relazione agli identici emendamenti 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Baldelli 2.8. e 2.9.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Baldelli 2.8. e 2.9 e li ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Matteo Bragantini 2.10, non ritenendo opportuno introdurre nel disegno di legge delega una previsione che fissa in modo puntuale una percentuale di tolleranza del 5 per cento del limite massimo di velocità.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Matteo Bragantini 2.10.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, insiste per la votazione dell'emendamento Matteo Bragantini 2.10.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 2.10.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Matteo Bragantini 2.11, non ritenendo opportuno, come già detto rispetto all'emendamento 2.10, introdurre nel disegno di legge delega precisazioni riferite a fattispecie particolari.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Matteo Bragantini 2.11.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, insiste per la votazione dell'emendamento Matteo Bragantini 2.11.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 2.11.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede che vengano accantonati gli identici emendamenti Biasotti 2.12, Crivellari 2.13, Garofalo 2.14, Piso 2.15 e Squeri 2.16, al fine di valutare la possibilità di una riformulazione, che venga incontro anche ad alcune proposte contenute in emendamenti presentati dal collega Baldelli.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare gli identici emendamenti Biasotti 2.12, Crivellari 2.13, Garofalo 2.14, Piso 2.15 e Squeri 2.16.

La Commissione accantona gli identici emendamenti Biasotti 2.12, Crivellari 2.13, Garofalo 2.14, Piso 2.15 e Squeri 2.16.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Garofalo 2.17, ritenendo opportuno che le misure di incentivazione si riferiscano alla mobilità ciclistica, piuttosto che all'ambito più ampio dei veicoli a due ruote.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Garofalo 2.17.

Vincenzo GAROFALO (NCD) ritira il proprio emendamento 2.17.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bergamini 2.18, non ritenendo opportuno introdurre, nell'ambito del criterio di delega di cui al numero 4), che ha portata molto ampia, un riferimento specifico alle dotazioni dei mezzi destinati al trasporto extraurbano.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Bergamini 2.18.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 2.18.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.19, ritenendo che il principio di delega relativo al miglioramento della sicurezza per la circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli rappresenti un elemento essenziale del testo e pertanto debba essere mantenuto.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Baldelli 2.19.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.19 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Prativiera 2.20, a condizione che venga riformulato prevedendo soltanto il riferimento ai ciclisti di età inferiore agli anni 14.

Il viceministro Riccardo NENCINI si riserva di valutare la riformulazione proposta dal relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Prativiera 2.20.

La Commissione accantona l'emendamento Prativiera 2.20.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Nardi 2.21, in quanto la formulazione dell'emendamento inserirebbe i conducenti di quadricicli tra gli utenti vulnerabili, mentre l'intenzione dei presentatori sembra piuttosto quella di rafforzare la sicurezza nei confronti dei quadricicli leggeri e pesanti, che possono rilevarsi particolarmente pericolosi. Assume peraltro l'impegno a valutare la possibilità di inserire la questione nel testo, con un proprio emendamento.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Nardi 2.21.

Martina NARDI (Misto), anche in considerazione dell'impegno assunto dal relatore, ritira l'emendamento a propria firma 2.21.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 2.22 a condizione che venga riformulato nel senso di introdurre il riferimento alla sicurezza del trasporto pubblico, insieme a quello della sicurezza dell'utenza vulnerabile. Ne propone quindi l'accantonamento.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Garofalo 2.22.

Vincenzo GAROFALO (NCD) concorda con la richiesta di accantonamento del relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Garofalo 2.22.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bergamini 2.23, a condizione che venga riformulato nel senso di riferirlo al comma 1, lettera e), numero 4), e di eliminare il riferimento alle esperienze di successo di altri Paesi europei (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Bergamini 2.23, nel testo riformulato.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a propria firma 2.23.

La Commissione approva l'emendamento Bergamini 2.23, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, quanto all'emendamento Baldelli 2.24, ritiene che la formulazione del criterio di delega non dovrebbe comportare oneri a carico dei proprietari, ma giudica in ogni caso opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere contrario sull'emendamento Baldelli 2.24, invitando pertanto il presentatore a ritirarlo.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.24 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ritiene che l'emendamento Tullo 2.25 potrebbe essere accolto, salvo diversa valutazione del Governo.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere contrario sull'emendamento Tullo 2.25, in quanto è opportuna la precisazione «su strada» con riferimento alla circolazione delle motoslitte.

Mario TULLO (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.25.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, in riferimento agli identici emendamenti Squeri 2.26 e Garofalo 2.27, che prevedono la possibilità di circolare su autostrade e su strade extraurbane principali per motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc, se guidati da maggiorenni, si ri-

mette alla valutazione di merito del Governo.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Squeri 2.26 e Garofalo 2.27. Osserva al riguardo che la legislazione di numerosi Paesi europei già prevede tale possibilità.

La Commissione approva gli identici emendamenti Squeri 2.26 e Garofalo 2.27 (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.28. che introduce uno specifico criterio con il quale si autorizza la fermata e la sosta delle biciclette sui marciapiedi, in mancanza di apposite aree destinate al parcheggio. Pur ritenendone il contenuto condivisibile, osserva tuttavia che si tratta di una precisazione di dettaglio che in questa sede non appare opportuna.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Cristian Iannuzzi 2.28.

Cristian IANNUZZI (M5S) osserva che a suo giudizio si tratta di una tematica assai importante e non di dettaglio, che può trovare collocazione nell'ambito della legge delega, al pari della disciplina delle motoslitte. Chiede pertanto al relatore di rivedere il proprio parere.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede che l'emendamento venga accantonato, al fine di poter effettuare un approfondimento.

La Commissione accantona l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.28.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede che vengano accantonati gli identici emendamenti Biasotti 2.29, Crivellari 2.30, Garofalo 2.31, Piso 2.32 e Squeri 2.33 che trasferiscono i criteri di delega contenuti

nella lettera e) del comma 1 nell'ambito dei regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2. In considerazione della rilevanza delle materie in questione, quali classificazione delle strade, fasce di rispetto, pubblicità e occupazione del suolo stradale, ostacoli a bordo strada, ritiene opportuno mantenere tali criteri all'interno della delega, il che peraltro non esclude che profili di maggiore dettaglio relativi alle medesime materie non possano essere affrontati in sede regolamentare. Tuttavia giudica opportuno un approfondimento sulla questione.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare gli identici emendamenti Biasotti 2.29, Crivellari 2.30, Garofalo 2.31, Piso 2.32 e Squeri 2.33.

La Commissione accantona gli identici emendamenti Biasotti 2.29, Crivellari 2.30, Garofalo 2.31, Piso 2.32 e Squeri 2.33.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Pratavia 2.34. Rileva che l'emendamento inserisce uno specifico criterio di delega relativo alla sostituzione delle essenze arboree o arbustive e che la questione può essere ripresa in un apposito ordine del giorno.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Pratavia 2.34.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Pratavia 2.34.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Pratavia 2.35, rinviando alle considerazioni svolte con riferimento all'emendamento 2.34. Si riserva di valutare l'opportunità di presentare un proprio emendamento sul tema del catasto delle strade.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del

relatore sull'emendamento Prata-
viera 2.35.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario dell'emendamento 2.35, rileva che, tenuto conto delle considerazioni svolte dal relatore, sarebbe più opportuno un accantonamento.

La Commissione accantona l'emendamento Prata-
viera 2.35.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Prata-
viera 2.36. Rileva che l'emendamento introduce una previsione relativa alla manutenzione e all'ammodernamento delle barriere di sicurezza e che si tratta di profili già attualmente disciplinati dal codice della strada.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Prata-
viera 2.36.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Prata-
viera 2.36.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.37. Rileva che l'emendamento introduce un criterio specifico relativo alla rimozione dei sistemi elettronici fissi di rilevamento della velocità inutilizzati e che a suo giudizio tale rimozione non necessita di una espressa previsione legislativa.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Baldelli 2.37.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.37 e insiste per la votazione, sottolineando l'opportunità di rimuovere sistemi inutilizzati, che possono costituire un pericolo per la sicurezza.

La Commissione respinge l'emendamento Baldelli 2.37.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Matteo Bragantini 2.38. Rileva che la mitigazione degli effetti d'urto deve ritenersi già compresa nel criterio di riduzione delle condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Matteo Bragantini 2.38.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Matteo Bragantini 2.38.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Prata-
viera 2.39. Rileva che l'emendamento introduce uno specifico riferimento alla segnaletica verticale e orizzontale innovativa che deve ritenersi già compreso nel criterio di delega di cui al numero 4 della lettera e) in esame.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Prata-
viera 2.39.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Prata-
viera 2.39.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bergamini 2.40. Rileva che l'emendamento introduce uno specifico criterio di delega che prevede l'adeguamento della segnaletica con un bordo ad alta visibilità a vantaggio dell'utenza vulnerabile. Valgono pertanto le considerazioni formulate con riferimento al precedente emendamento Prata-
viera 2.39.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Bergamini 2.40.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) ritira l'emendamento a propria firma 2.40.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Pratavia 2.41. Rileva che l'emendamento introduce un apposito criterio di delega relativo alla razionalizzazione dei compiti dei gestori delle strade, che risulta riconducibile a quanto già previsto dalla lettera a).

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Pratavia 2.41.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Pratavia 2.41.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Pratavia 2.42. Rileva che l'emendamento introduce un apposito criterio di delega relativo alla certificazione dei fabbisogni energetici dell'illuminazione pubblica stradale e semaforica. Si tratta di una questione di carattere specifico, che peraltro è già indicata, alla lettera d) del comma 2, nell'ambito delle materie da affrontare in sede di regolamento di delegificazione.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Pratavia 2.42.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Pratavia 2.42, insiste per la votazione, sottolineando l'importanza della questione proposta dall'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Pratavia 2.42.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede di accantonare l'emendamento Bergamini 2.43 per valutare la possibilità di una riformulazione che, in relazione alla revisione della disciplina della segnaletica, introduca un espresso riferimento ai criteri del risparmio energetico e della visibilità.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Bergamini 2.43.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) concorda con la richiesta di accantonamento del proprio emendamento 2.43.

La Commissione accantona l'emendamento Bergamini 2.43.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.44. Rileva che l'emendamento prevede uno specifico riferimento ad adeguati intervalli di accensione delle luci dei semafori e alla segnalazione dei sistemi di rilevamento automatico installati in prossimità degli stessi. Osserva che la questione può essere affrontata nell'ambito della riformulazione del precedente emendamento Bergamini 2.43.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Baldelli 2.44.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.44 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede di accantonare l'emendamento Pratavia 2.45 per valutare la possibilità di una riformulazione che fornisca sul tema della pubblicità indicazioni più articolate rispetto a quanto già contenuto nel testo unificato.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Pratavia 2.45.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, concorda con la richiesta di accantonamento dell'emendamento Pratavia 2.45.

La Commissione accantona l'emendamento Pratavia 2.45.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento

Baldelli 2.46. Rileva che l'emendamento introduce uno specifico criterio di delega relativo al posizionamento degli attraversamenti pedonali e all'installazione di lanterne semaforiche *countdown*. Ritiene che la questione possa essere segnalata in un apposito ordine del giorno ed eventualmente affrontata anche in sede regolamentare.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Baldelli 2.46.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.46 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede che venga accantonato l'emendamento Squeri 2.47, che, al pari dell'emendamento Pratavera 2.45 interviene sui gestori stradali e autostradali, prevedendo l'introduzione di disposizioni che assicurino che la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti sia subordinata al rispetto delle prescrizioni impartite dal gestore. Rileva che tali disposizioni peraltro, secondo quanto previsto nell'emendamento, dovrebbero avere un'efficacia transitoria e ritiene pertanto opportuno valutare la possibilità di una riformulazione, al fine di poter effettuare un approfondimento.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta del relatore di accantonare l'emendamento Squeri 2.47.

Luca SQUERI (FI-PdL) osserva che si tratta di una tematica assai diversa da quella oggetto dell'emendamento 2.45, dal momento che l'emendamento a propria firma è volto a colmare un vuoto normativo oggi esistente conseguente alla mancata emanazione del regolamento previsto dall'articolo 13 del codice della strada, avente ad oggetto la disciplina delle autorizzazioni all'apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti. Giudica pertanto opportuno un accantonamento che permetta di effettuare gli adeguati approfondimenti.

La Commissione accantona l'emendamento Squeri 2.47.

Michele Pompeo META, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI**ART. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: , della giustizia e, con le seguenti: della giustizia, della salute e,.

1. 1. Nardi, Quaranta.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: , in particolare di quelli maggiormente vulnerabili, aggiungere le seguenti: ivi compresi i conducenti di ciclomotori e motoveicoli, coerentemente con quanto prescritto al livello comunitario dal piano d'azione (COM(2010)389) inteso a favorire la creazione di uno spazio comune europeo della sicurezza stradale,.

2. 1. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade con le seguenti: e a quelle degli enti locali ivi comprese quelle dei comuni sulla circolazione nei centri abitati, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade.

2. 2. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) adeguamento delle disposizioni del codice della strada alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;.

Conseguentemente:

alla lettera d), alinea, dopo le parole: delle misure finalizzate aggiungere le seguenti: alla gestione dei dati;

alla lettera d), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

9) introduzione del documento unico per la gestione delle informazioni del veicolo, che includa dati tecnici, giuridici e di proprietà, consistente in una carta a microcircuiti sulla quale venga altresì lasciato uno spazio di memoria utilizzabile dal proprietario del veicolo;

2. 3. Catalano.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.

***2. 4.** Garofalo.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani,

pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada.

***2. 5.** Bergamini.

Al comma 1, lettera d), numero 1) sopprimere le seguenti parole: , anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità.

2. 6. Baldelli.

Al comma 1, lettera d), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'introduzione di segnalazioni acustiche e tattili a favore dei soggetti portatori di handicap con particolare riferimento ai soggetti ipovedenti.

2. 7. Caparini, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo un'adeguata distanza tra la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità e l'avviso di segnaletica di riduzione della velocità.

2. 8. Baldelli.

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: rivedere i limiti di velocità delle strade extraurbane aggiungere le seguenti: , prevedendo un'adeguata distanza tra la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità e l'avviso di segnaletica di riduzione della velocità.

2. 9. Baldelli.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche inserendo una percentuale di tolleranza fissata al 5 per cento del limite massimo di velocità.

2. 10. Matteo Bragantini, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche considerando la specificità delle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, dove il limite di velocità può essere fissato a 150 km/h.

2. 11. Matteo Bragantini, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio; ».

***2. 12.** Biasotti.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio; ».

***2. 13.** Crivellari.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio; ».

***2. 14. Garofalo.**

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio; ».

***2. 15. Piso.**

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio; ».

***2. 16. Squeri.**

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: ciclistica e pedonale, con le seguenti: pedonale e dei veicoli a due ruote.

2. 17. Garofalo.

Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire le parole da: e l'interconnessione fino alla fine, con le seguenti: con particolare riguardo alle dotazioni dei mezzi destinati a quello extraurbano, nonché all'interconnessione tra questo e le altre modalità di trasporto.

2. 18. Bergamini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).

2. 19. Baldelli.

Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo la parola: biciclette inserire le seguenti: con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza e di segnalazione per i ciclisti di età inferiore agli anni 14.

2. 20. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento ai quadricicli leggeri e a quelli pesanti.

2. 21. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera d), numero 6), dopo le parole: funzioni residenziali, inserire le seguenti: , del trasporto pubblico.

2. 22. Garofalo.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 6), inserire il seguente:

6-bis) la predisposizione di una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile al fine di garantirne la sicurezza, alla luce delle esperienze di successo di altri Paesi europei.

2. 23. Bergamini.

Al comma 1, lettera d), numero 7) dopo le parole: apposizione facoltativa aggiungere le seguenti: e senza oneri per i proprietari.

2. 24. Baldelli.

Al comma 1, lettera d), numero 8), sopprimere le parole: su strada.

2. 25. Tullo, Pagani.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc., se guidati da conducenti maggiorenni.

***2. 26.** Squeri.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc., se guidati da conducenti maggiorenni.

***2. 27.** Garofalo.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

8-bis) la possibilità di autorizzare, in mancanza di apposite aree destinate al

parkeggio, la fermata e la sosta delle biciclette sui marciapiedi ove non rechino intralcio al transito di merci e pedoni.

2. 28. Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali, quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.

***2. 29.** Biasotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.

***2. 30.** Crivellari.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la

progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.

***2. 31.** Garofalo.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni,

della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.

***2. 32.** Piso.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.

***2. 33.** Squeri.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) possibilità per gli enti gestori delle strade, fermo restando le disposizioni in materia di alberi monumentali di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, di sostituire le essenze arboree o arbustive compatibilmente con la salute pubblica, la sicurezza stradale e la conservazione del paesaggio.

2. 34. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) realizzazione a carico degli enti gestori delle strade di un catasto del patrimonio arboreo del demanio statale che deve essere aggiornato annualmente.

2. 35. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: barriere di sicurezza, inserire le seguenti: o comunque a prevedere la manutenzione e l'ammodernamento delle stesse.

2. 36. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: barriere di sicurezza aggiungere le seguenti: nonché alla rimozione dei sistemi elettronici fissi di rilevamento della velocità inutilizzati.

2. 37. Baldelli.

Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mitigare gli effetti d'urto dei motociclisti.

2. 38. Matteo Bragantini, Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: anche privilegiando la scelta di segnaletica verticale ed orizzontale innovativa, come passaggi pedonali segnalati a terra o visual direzionali a Led, piuttosto che impianti di illuminazione.

2. 39. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1 lettera e) numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo per questi ultimi anche l'adeguamento della segnaletica con un bordo ad alta visibilità.

2. 40. Bergamini.

Al comma 1, lettera e), dopo il punto 3), inserire il seguente:

3-bis) disposizioni volte a razionalizzare le competenze nella gestione delle infrastrutture stradali, definendo con precisione i compiti dei diversi gestori delle strade.

2. 41. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) la certificazione, da parte degli enti gestori delle strade, del fabbisogno della pubblica illuminazione stradale e semaforica, con la segnalazione annuale dei fabbisogni energetici.

2. 42. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), numero 4), dopo la parola: organicità inserire le seguenti: e adeguamento alle tecnologie disponibili per migliorarne la visibilità.

2. 43. Bergamini.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4-bis) riassetto in materia di segnaletica luminosa in particolare prevedendo adeguati intervalli di accensione delle luci delle lanterne semaforiche, nonché la segnalazione chiara e comprensibile dei sistemi di rilevamento automatico installati in prossimità della segnaletica luminosa;

2. 44. Baldelli.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine il seguente numero:

4-bis) criteri di razionalizzazione omogenei per tutti gli enti gestori stradali per la concessione di permessi e/o nulla osta per impianti pubblicitari fissi, mobili e retroilluminati o a messaggio luminoso variabile dinamico;

2. 45. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4-bis) riassetto in materia di criteri di posizionamento degli attraversamenti pedonali e di installazione di lanterne semaforiche countdown;

2. 46. Baldelli.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4-bis) l'introduzione, nelle more dell'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del codice della strada, di disposizioni che assicurino che la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti sia subordinata al rispetto delle prescrizioni impartite dal gestore dell'infrastruttura stradale e autostradale, fatti salvi i regolamenti già emanati dall'ente proprietario della strada all'entrata in vigore della presente norma.

2. 47. Squeri.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale inserire le seguenti: al fine di accrescere l'efficienza della mobilità e l'accessibilità territoriale complessiva.

2. 48. Squeri.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: filtrata dalle informazioni sottoposte a tutela della *privacy* e aggregata anche dal punto di vista geografico, dovrà esser pubblicata e resa disponibile in un formato dati di tipo aperto, così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

2. 49. De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento di

esecuzione, postulando inoltre strumenti e metodologie efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio, unitamente ad adeguate sanzioni in caso di violazioni;.

2. 50. Garofalo.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Al fine di evitare l'introduzione di nuovi ed ingiustificati oneri a carico delle imprese, le finalità di cui alla presente lettera dovranno essere raggiunte attraverso l'utilizzo di strumenti telematici già esistenti, come il tachigrafo digitale;.

***2. 51.** Garofalo.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Al fine di evitare l'introduzione di nuovi ed ingiustificati oneri a carico delle imprese, le finalità di cui alla presente lettera dovranno essere raggiunte attraverso l'utilizzo di strumenti telematici già esistenti, come il tachigrafo digitale;.

***2. 52.** Pagani.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Al fine di evitare l'introduzione di nuovi ed ingiustificati oneri a carico delle imprese, le finalità di cui alla presente lettera dovranno essere raggiunte, se possibile, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici già esistenti, come il tachigrafo digitale, ovvero tramite l'adozione di un unico dispositivo a bordo camion, idoneo ad assolvere sia le finalità della presente lettera, sia quelle precedentemente assolve dagli strumenti esistenti;.

2. 53. Catalano.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire l'attuazione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi da parte degli utenti, anche prevedendo forme di defiscalizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che incidano sul pagamento del premio assicurativo oppure sul pagamento della tassa automobilistica;

2. 56. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata dei veicoli, al fine di adeguarli alle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri.

2. 57. Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) l'installazione obbligatoria di dispositivi « *alcohol interlock* » su:

1) vetture condotte da guidatori recidivi alla guida in stato di ebbrezza;

2) veicoli di categoria M2, M3, N2, N3 in modo da assicurare il rispetto del principio di guida a tasso alcolemico zero per i guidatori professionali;

3) flotte aziendali adibite al trasporto pubblico passeggeri e merci conto terzi.

Eventuali manomissioni o utilizzi impropri di tali dispositivi volti a vanificarne l'efficacia saranno soggetti a specifiche sanzioni;

***2. 58.** Crivellari.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) l'installazione obbligatoria di dispositivi « *alcohol interlock* » su:

1) vetture condotte da guidatori recidivi alla guida in stato di ebbrezza;

2) veicoli di categoria M2, M3, N2, N3 in modo da assicurare il rispetto del principio di guida a tasso alcolemico zero per i guidatori professionali;

3) flotte aziendali adibite al trasporto pubblico passeggeri e merci conto terzi.

Eventuali manomissioni o utilizzi impropri di tali dispositivi volti a vanificarne l'efficacia saranno soggetti a specifiche sanzioni;

***2. 59.** Piso.

Al comma 1, lettera i) apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole « anche modificando l'entità delle sanzioni » con le seguenti « anche integrando le tipologie delle sanzioni e modificandone l'entità »;

b) dopo il numero 10), aggiungere i seguenti:

10-bis) misure volte ad assicurare l'efficacia delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di pagamento del pedaggio su strade ed autostrade in cui esso sia dovuto, ivi compresa l'introduzione di sanzioni amministrative accessorie;

10-ter) l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare che la riscossione delle sanzioni e degli oneri accessori, dovuti per il mancato pagamento del pedaggio su strade ed autostrade, sia di spettanza del concessionario stradale ed autostradale, quando il relativo accertamento avvenga ad opera del personale dello stesso;.

2. 60. Garofalo.

Al comma 1, lettera i), numero 1), sopprimere le parole: e di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo dei pagamenti in tempi brevi.

2. 61. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo la graduazione del recupero in tempi abbreviati dei punti persi attraverso l'introduzione di meccanismi premiali in presenza di comportamenti virtuosi.

2. 62. Baldelli.

Al comma 1, lettera i), numero 1), aggiungere, infine, le seguenti parole: , ad esclusione delle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. 63. Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: degli utenti della strada *aggiungere le seguenti:* quali il mancato rispetto delle regole di precedenza e di sorpasso, di divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida, l'omesso rispetto della distanza di sicurezza; non-

ché l'eccesso di velocità in relazione alle condizioni ambientali;.

2. 64. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera i), numero 3) sopprimere il secondo periodo.

2. 65. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera i), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: Sarà altresì prevista una revisione della disciplina sanzionatoria per chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona la morte di una persona, anche prevedendo una modifica al codice penale che istituisca il reato di « omicidio stradale » punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

2. 66. Rondini, Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mentre, per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, si prevedrà l'obbligo della frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo.

***2. 67.** Garofalo.

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mentre, per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, si prevedrà l'obbligo della frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo.

***2. 68.** Piso.

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mentre, per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, si prevedrà l'obbligo della frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo.

***2. 69.** Crivellari.

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mentre, per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, si prevedrà l'obbligo della frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo.

***2. 70.** Squeri.

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto condannato per il reato di omicidio colposo senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli non può conseguire la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;.

2. 71. Rondini, Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente riprovevoli dal punto di vista sociale quali l'occupazione degli spazi riservati alle persone disabili, prevedendo altresì disposizioni volte a consentire la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 188 del codice della strada nelle ipotesi di uso improprio da parte di soggetti non legittimati;.

2. 72. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) inasprimento delle sanzioni connesse all'utilizzo improprio del contrassegno dei disabili e delle strutture atte a garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili.

2. 73. Fregolent.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) introduzione del divieto di fumare durante la marcia dell'autoveicolo, prevedendo una sanzione amministrativa non inferiore a quella prevista per il divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida.

2. 74. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole da: la limitazione a: possibilità con la seguente: l'impossibilità.

2. 75. Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, lettera i), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: intervenendo anche con l'inasprimento delle pene fino a prevedere l'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 1.000 a 4.000 euro per i conducenti di veicoli sprovvisti dell'assicurazione.

2. 76. Rondini, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: intervenendo anche con l'inasprimento delle pene fino a prevedere l'arresto da tre mesi a un anno per i conducenti di veicoli sprovvisti dell'assicurazione.

2. 77. Caparini, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 7).

2. 78. Baldelli.

Al comma 1, lettera i), numero 9), dopo le parole: agenti dello Stato aggiungere le seguenti: con strumenti diversi da quelli di rilevazione automatica della velocità e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo altresì che, per quanto concerne le sanzioni comminate per le violazioni dei limiti di velocità di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi siano interamente destinati al Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;.

2. 79. Baldelli.

Al comma 1, lettera i), numero 9), dopo le parole: agenti dello Stato aggiungere le seguenti: con strumenti diversi da quelli di rilevazione automatica della velocità e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo altresì che, per quanto concerne le sanzioni comminate per le violazioni dei limiti di velocità di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi siano destinati per una percentuale non inferiore al 50 per cento al Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

e per il restante 50 per cento siano destinati al Fondo finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale;.

2. 80. Baldelli.

Al comma 1, lettera i), numero 9), sopprimere le parole da: e una percentuale non inferiore al 20 per cento fino alla fine.

2. 81. Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), numero 9), sostituire le parole: il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi con le seguenti: , tramite apposito bando, progetti per la ricerca e lo sviluppo di sistemi innovativi di sicurezza stradale, portati avanti dai dipartimenti di ingegneria delle Università italiane.

2. 82. Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), numero 9), sostituire le parole: il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi con le seguenti: campagne per la promozione della sicurezza stradale nelle scuole statali di primo e di secondo grado con il coinvolgimento dei governi degli enti locali.

2. 83. Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 9), inserire il seguente:

9-bis) la previsione, per i concessionari delle strade e per gli enti locali, dell'obbligo di destinare l'importo dei proventi delle sanzioni pecuniarie comminate a seguito di superamento del limite di velocità rilevato da sistemi fissi di rilevazione automatica della velocità, al Fondo per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ad interventi di sicurezza stradale;.

2. 84. Baldelli.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 9), inserire il seguente:

9-bis) la pubblicazione delle informazioni relative all'ammontare delle dotazioni nonché agli interventi finanziati dai fondi di cui al numero 9), che devono essere rese disponibili in un formato dati di tipo aperto, così come definito dalla lettera a), comma 3, dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

2. 85. De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;

***2. 86.** Biasotti.

Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stra-

dale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;

***2. 87.** Piso.

Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;

***2. 88.** Garofalo.

Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;

***2. 89.** Crivellari.

Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la riduzione percentuale dei tra-

sferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;

***2. 90.** Squeri.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

****2. 91.** Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

****2. 92.** Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

****2. 93.** Baldelli.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida e l'aggiornamento dei conducenti, in modo da assicurare un'adeguata formazione e una puntuale verifica, in sede di esame, sia delle cognizioni teoriche sia delle capacità pratiche e dei comportamenti alla guida, al fine di garantire la sicurezza della circolazione.

2. 94. Pagani, Tullo.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente, inserire le seguenti: compresa l'assenza di disturbi respiratori durante il sonno e della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS).

2. 95. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: medici monocratici, con le seguenti: medici responsabili dei servizi di base del distretto sanitario, escludendo dal compito di tale accertamento i medici appartenenti o appartenuti alle amministrazioni e ai corpi militari di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 96. Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione della patente di categoria AM per la conduzione di veicoli a tre o quattro ruote.

2. 97. Squeri.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo che tali adempimenti non comportino oneri per tali conducenti.

2. 98. Baldelli.

Al comma 1, lettera o) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che il rinnovo della patente per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone sia accordato ai conducenti con un'età non superiore ai settanta anni previo specifico attestato medico.

2. 99. Caparini, Attaguile.

Al comma 1, lettera p), sopprimere la parola: militari.

2. 100. Pagani, Tullo.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'individuazione dei professionisti medici curanti, anche di base, quali soggetti responsabili dell'accertamento, con certificato anamnestico, della sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della validità della patente di guida, ferma restando la competenza delle commissioni mediche locali.

***2. 101.** Crivellari.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'individuazione dei professionisti medici curanti, anche di base, quali soggetti responsabili dell'accertamento, con certificato anamnestico, della sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della validità della patente di guida, ferma restando la competenza delle commissioni mediche locali.

***2. 102.** Piso.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'individuazione dei professionisti medici curanti, anche di base, quali soggetti responsabili dell'accertamento, con certificato anamnestico, della sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della validità della patente di guida, ferma restando la competenza delle commissioni mediche locali.

***2. 103.** Squeri.

Al comma 1, lettera q), numero 1), sostituire la parola: istruttore, *con la seguente:* accompagnatore.

2. 104. Tullo, Pagani.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico, *aggiungere le seguenti:* ed i veicoli auto-bilancianti.

***2. 105.** Bergamini.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico, *aggiungere le seguenti:* ed i veicoli auto-bilancianti.

***2. 106.** Garofalo.

Al comma 1, lettera r), dopo la parola: collezionistico *inserire le seguenti:* e i carri allegorici allestiti per il carnevale o per rievocazioni storiche.

2. 107. Matteo Bragantini, Attaguile.

Al comma 1, lettera r), dopo la parola: collezionistico, *inserire le seguenti:* e trattori agricoli.

2. 108. Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: nonché *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* dei requisiti minimi per la loro circolazione, nonché revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico ai fini della certificazione degli stessi.

2. 109. Pagani, Tullo.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previsione dell'esonero dall'obbligo di revisione periodica per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. 110. Grimoldi, Attaguile.

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: tariffe autostradali *aggiungere le seguenti:* al rilascio della patente di servizio.

2. 111. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

t-bis) introduzione di disposizioni atte a specificare che il veicolo privato

utilizzato da un volontario dei vigili del fuoco che raggiunge la sede di servizio a seguito di chiamata per soccorso tecnico urgente, sia soggetto alle medesime norme di circolazione previste per i veicoli dei vigili del fuoco in servizio.

2. 112. Caparini, Attaguile.

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

t-bis) previsione per i veicoli adibiti a servizi di soccorso di innalzamento a 4.000 kg della massa massima autorizzata per i veicoli la cui guida è consentita ai conducenti con patente di categoria B;

2. 113. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

t-bis) revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti ad attività di soccorso, comprendendo tra i servizi pubblici di soccorso soggetti all'esenzione sia i servizi di trasporto medico di urgenza, sia i servizi di trasporto sanitario qualificato;

2. 114. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

t-bis) revisione delle disposizioni in materia di rilascio della patente di servizio, prevedendone l'estensione a soggetti abilitati a servizi di soccorso nell'ambito dell'espletamento delle funzioni, con particolare riguardo ai conducenti di ambulanze, di veicoli di soccorso avanzato, di veicoli adibiti al trasporto di plasma ed organi, nonché di automezzi dedicati ad attività di protezione civile;

2. 115. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

t-bis) revisione della classificazione degli autoveicoli per uso speciale, includendo nella definizione anche i veicoli diversi dalle autoambulanze destinati al trasporto sanitario di persone in particolari condizioni di salute e previsione per tali veicoli di una particolare disciplina;

2. 116. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: introduzione di apposite disposizioni con le seguenti: introduzione di una disciplina di coordinamento delle prescrizioni.

2. 117. Baldelli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in osservanza delle European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports.

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) rivedere le disposizioni in materia di autorizzazioni periodiche per i veicoli eccezionali per massa e di prevedere un indennizzo forfettario per i percorsi ripetitivi e le autorizzazioni singole e multiple, un aumento del limite massimo di larghezza, nonché la non applicazione dell'IVA sulla tassa di usura.

2. 118. Catalano.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche consentendo l'omologazione degli autoveicoli attrezzati con carrelli elevatori sullo sbalzo, nel rispetto delle previsioni in materia a livello europeo.

2. 119. Caparini, Attaguile.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche consentendo

l'avvio della sperimentazione di dispositivi concepiti per il rimorchio di autovetture, da parte di autoveicoli muniti di gancio posteriore di traino e idonea massa rimorchiabile per un'approvazione alla circolazione, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. 120. Caon, Attaguile.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico extraurbano al fine di aumentare la visibilità dell'intera sagoma.

2. 121. Bergamini.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ridefinizione della disciplina concernente i veicoli e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle linee guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture, al fine di superare i limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa;.

***2. 122.** Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ridefinizione della disciplina concernente i veicoli e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle linee guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture, al fine di superare i limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa;.

***2. 123.** Pagani.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ridefinizione della disciplina concernente i veicoli e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle linee guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture, al fine di superare i limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa;.

***2. 124.** Catalano.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ampliamento del rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali;.

****2. 125.** Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ampliamento del rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali;.

***2. 126.** Pagani.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ampliamento del rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali;.

****2. 127.** Catalano.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: e la sicurezza delle gallerie aggiungere le seguenti: e l'aggiornamento delle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti.

2. 128. Bergamini.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: e la sicurezza delle gallerie aggiungere le seguenti: e la riconoscibilità di condizioni di particolare pericolo per l'utenza vulnerabile.

2. 129. Bergamini.

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: equipaggiamento, inserire le seguenti: , ivi compresi dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza;

2. 130. Prata, Prata, Attagui.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in circolazione, inserire le seguenti: fermo restando il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza stradale.

2. 131. Nardi, Quaranta.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) produzione, distribuzione e personalizzazione delle targhe automobilistiche.

***2. 54.** Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) produzione, distribuzione e personalizzazione delle targhe automobilistiche.

***2. 55.** Catalano.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:

1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stra-

dale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;

2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;

3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.

****2. 132.** Biasotti.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:

1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;

2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;

3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.

****2. 133.** Crivellari.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:

1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;

2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;

3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.

****2. 134.** Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:

1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;

2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;

3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.

****2. 135.** Piso.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:

1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;

2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;

3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.

****2. 136.** Squeri.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo anche conto del coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, già individuati nel decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. 137. Garofalo.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI**ART. 2.**

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.

*** 2. 1. (nuova formulazione)** Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.

*** 2. 4.** Garofalo.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.

*** 2. 5.** Bergamini.

Al comma 1, lettera e), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e predisponendo una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza.

2. 23. (nuova formulazione) Bergamini.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc., se guidati da conducenti maggiorenni.

*** 2. 26.** Squeri.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc., se guidati da conducenti maggiorenni.

*** 2. 27.** Garofalo.